

Il rapporto fra il diritto naturale e il diritto romano fu dal Leibniz posto nella sua piena e vera luce. Il Leibniz ammirava nei giureconsulti romani il metodo geometrico, il rigore delle costruzioni logiche, l'abilità di scorgere nei fatti gli elementi ideali ed eterni. Nello stesso tempo rilevò i difetti propri del diritto romano giustiniano, sorto in un'epoca in cui la logica era sacrificata al criterio dell'opportunità, in cui il rispetto alla tradizione si associava al desiderio di adattare l'antico diritto a condizioni storiche mutate. Ma ben vide il Leibniz che mediante un lavoro di riduzione e di correzione potevasi rintracciare nello stesso diritto romano giustiniano i principii di un diritto veramente razionale e universale. La geniale idea del Leibniz di rifondere il diritto romano e civile secondo un piano sistematico, di formare un diritto civile universale, idea che parve audace e prematura all'epoca sua, raccolta dai giusnaturalisti del secolo XVIII, fu attuata nei Codici che chiusero il periodo delle speculazioni e regolarono in forma definitiva i rapporti della vita individuale secondo le esigenze dei tempi moderni (1).

10. La Codificazione riassume gli sforzi secolari dei principii, dei giureconsulti, dei filosofi per ridurre a unità materiale e formale la legislazione civile. L'idea madre e direttrice che sta a fondamento della Codificazione è l'idea del diritto naturale elevato a fonte esclusiva del diritto privato, fonte affatto nuova ignota ai Romani per i quali il diritto naturale è lo stesso diritto positivo generalizzato ed è ben lungi dal significare una esigenza oggettiva della ragione eterna immanente nelle cose. Non vi fu Codice nel secolo XVIII che non consacrasse in forma implicita o esplicita in via principale o sussidiaria il diritto naturale come fonte e criterio di interpretazione del diritto privato. Federico II, nell'atto di incaricare Coccejo di preparare un

---

(1) Cfr. LEIBNIZ, *Ratio corporis juris reconcinnandi* (1668); *Epistola ad amicum de naevis et emendatione jurisprudentiae romanae* (ediz. Dutens, vol. IV, parte 3<sup>a</sup>). Il L. cominciò a tradurre in atto la sua idea di ricostruire il diritto civile e il diritto romano secondo un piano sistematico collaborando col LASSER agli *Elementa juris romani*. In una lettera a Hobbes del luglio 1670 scrive che da quattro anni ha formato il progetto di ridurre il diritto romano a un piccolo numero di principii generali e aggiunge che una buona metà del diritto romano è diritto naturale. Cfr. su ciò i passi citati dal COUTURAT, *Logique de Leibniz d'après des documents inédits* (Paris, 1901) pag. 121 (nota 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>) — Cfr. sui progetti legislativi del Leibniz l'HARTMANN, *Leibniz als Jurist und Rechtsphilosoph* (Tübingen, 1892) pag. 31 e seg.